

All'Assemblea

DOCUMENTO DI PROPOSTA DEL DIRETTORE

N. 15 del 29-06-2026

Oggetto:	Approvazione proposta di predisposizione dei PEF 2026-2029 in applicazione del MTR-3 ARERA
----------	---

IL DIRETTORE

Preliminarmente si prende atto di quanto contenuto nell'Istruttoria n. 9 del 29.06.2026 redatta dalla EQ Ufficio Unico Idrico e Rifiuti – Settore Rifiuti (documentazione agli atti del procedimento) di cui si condividono contenuti e valutazioni, che di seguito si riporta;

Richiamato, ai fini della propria competenza per il presente atto, il decreto del Presidente ATA n. 17 del 15.05.2024 con il quale è stato conferito al sottoscritto, a far data dal 16.05.2024, per un periodo di anni tre, l'incarico di Direttore con qualifica dirigenziale a tempo pieno e determinato dell'ATA 1 di Pesaro e Urbino;

Richiamata altresì la convenzione per la costituzione di un ufficio unico tra ATA1-Pesaro e Urbino che svolge funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti e AATO n.1 Marche Nord-Pesaro e Urbino che svolge funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, per lo svolgimento di funzioni dirigenziali e di coordinamento dei due servizi sottoscritta in data 31.07.2024, in forza della quale il sottoscritto ricopre il ruolo di Direttore dell'Ufficio Unico Idrico e Rifiuti;

Premesso che:

- l'Assemblea territoriale d'ambito (ATA) dell'Ambito territoriale ottimale 1 - Pesaro e Urbino, ai sensi della L.R. 24/2009 e ss.mm., si è costituita in data 24 ottobre 2013, come risulta dalla presa d'atto dell'avvenuta costituzione effettuata con Decreto del Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino n. 31 del 14/11/2013;
- ai sensi dell'art. 14 della Convenzione istitutiva, all'ATA si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti gli Enti locali ed in particolare quelle del D.lgs. 267/2000;

Visto l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, che *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”* ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”*;

Considerato che l'articolo 1, comma 1, della legge 481/1995 prevede che ARERA, nello svolgimento delle proprie funzioni, debba perseguire *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, [...] nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori [...]”*;

Rilevato che l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017 attribuisce espressamente ad ARERA, tra le altre, le funzioni di:

- *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio chi inquina paga” (lett. f)”;*
- *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento” (lett. h);*

Richiamate:

- la deliberazione ARERA n. 397/2025/r/rif *“Approvazione del metodo tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)”*, relativa al periodo regolatorio 2026-2029, per la definizione delle entrate tariffarie, nonché delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
- l'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF, recante il Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 (MTR-3);
- la deliberazione ARERA n. 480/2025/R/RIF *“Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione della deliberazione dell'autorità 397/2025/r/rif, di approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-3)”*;
- la Determina n. 1/2025 – DTAC dell'ARERA *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/RIF, nonché approvazione degli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni operative”*, con allegati i seguenti documenti:
 - Allegato 1 - Tool di calcolo MTR-3 2026-2029;
 - Allegato 2 - Relazione di accompagnamento 2026-2029;
 - Allegato 3 - Dichiarazione di veridicità;
 - Allegato 4 - Dichiarazione di veridicità Comuni;
 - Allegato 5 - PEFA_di_Affidamento;
 - Allegato 6 - PEFA_Gara_Offerta;

Accertato che:

- l'art. 1 «Definizioni» dell'Allegato A alla Deliberazione ARERA 397/2025/R/RIF individua l'«Ente territorialmente competente» (ETC) nell'Ente di governo dell'Ambito, laddove *«costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente»*;
- essendo *«costituito ed operativo»*, spetta a questo Ente, individuato dalla disciplina

- regolatoria come Ente Territorialmente Competente, svolgere l'attività di validazione dei dati alla base del PEF predisposto dal Gestore;
- in quanto Ente Territorialmente Competente questo Ente è tenuto alla predisposizione delle tariffe intese come piano economico-finanziario su scala comunale;

Dato atto che nel territorio dell'ATO n. 1 Pesaro e Urbino l'Ente Territorialmente Competente ha individuato, per ogni ambito tariffario, i seguenti Gestori del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti Urbani ai sensi del Metodo Tariffario:

	AMBITO TARIFFARIO	Gestore del Ciclo integrato RU	Altro Gestore
1	Acqualagna	Marche Multiservizi Spa	Acqualagna
2	Apecchio	Marche Multiservizi Spa	Apecchio
3	Belforte all'Isauro	Marche Multiservizi Spa	Belforte all'Isauro
4	Borgo Pace	Marche Multiservizi Spa	Borgo Pace
5	Cagli	Marche Multiservizi Spa	Cagli
6	Cantiano	Marche Multiservizi Spa	Cantiano
7	Carpegna	Marche Multiservizi Spa	Carpegna
8	Cartoceto	Aset Spa	Cartoceto
9	Colli al Metauro	Aset Spa	Colli al Metauro
10	Fano	Aset Spa	Fano
11	Fermignano	Marche Multiservizi Spa	Fermignano
12	Fossombrone	Aset Spa	Fossombrone
13	Fratte Rosa	Marche Multiservizi Spa	Fratte Rosa
14	Frontino	Marche Multiservizi Spa	Frontino
15	Frontone	Marche Multiservizi Spa	Frontone
16	Gabicce Mare	Marche Multiservizi Spa	Gabicce Mare
17	Gradara	Marche Multiservizi Spa	Gradara
18	Isola del Piano	Aset Spa	Isola del Piano
19	Lunano	Marche Multiservizi Spa	Lunano
20	Macerata Feltria	Marche Multiservizi Spa	Macerata Feltria
21	Mercatello sul Metauro	Marche Multiservizi Spa	Mercatello sul Metauro
22	Mercatino Conca	Marche Multiservizi Spa	Mercatino Conca
23	Mombaroccio	Marche Multiservizi Spa	Mombaroccio
24	Mondavio	Aset Spa	Mondavio
25	Mondolfo	Onofaro Antonino Srl	Mondolfo
26	Montecalvo in Foglia	Marche Multiservizi Spa	Montecalvo in Foglia
27	Monte Cerignone	Marche Multiservizi Spa	Monte Cerignone
28	Montefelcino	Aset Spa	Montefelcino
29	Monte Grimano	Marche Multiservizi Spa	Monte Grimano
30	Montelabbate	Marche Multiservizi Spa	Montelabbate
31	Monte Porzio	Aset Spa	Monte Porzio
32	Peglio	Marche Multiservizi Spa	Peglio
33	Pergola	Aset Spa	Pergola
34	Pesaro	Marche Multiservizi Spa	Pesaro
35	Petriano	Marche Multiservizi Spa	Petriano
36	Piandimeleto	Marche Multiservizi Spa	Piandimeleto
37	Pietrarubbia	Marche Multiservizi Spa	Pietrarubbia
38	Piobbico	Marche Multiservizi Spa	Piobbico
39	San Costanzo	Aset Spa	San Costanzo
40	San Lorenzo in Campo	Rieco Spa	San Lorenzo in Campo
41	Sant'Angelo in Vado	Marche Multiservizi Spa	Sant'Angelo in Vado
42	Sant'Ippolito	Aset Spa	Sant'Ippolito
43	Sassocorvaro Auditore	Marche Multiservizi Spa	Sassocorvaro Auditore

44	Serra Sant'Abbondio	Marche Multiservizi Spa	Serra Sant'Abbondio
45	Sestino	Sestino	-
46	Tavoletto	Marche Multiservizi Spa	Tavoletto
47	Tavullia	Marche Multiservizi Spa	Tavullia
48	Terre Roveresche	Onofaro Antonino Srl	Terre Roveresche
49	Urbania	Marche Multiservizi Spa	Urbania
50	Urbino	Marche Multiservizi Spa	Urbino
51	Vallefoglia	Marche Multiservizi Spa	Vallefoglia

Dato atto che:

- ai fini dell'individuazione dello schema regolatorio per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, con delibera di Assemblea n. 8 del 13/05/2022 è stato individuato lo Schema Regolatorio I (Livello qualitativo minimo) ai sensi dell'art. 3, comma 1, del TQRIF ex allegato A alla Deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF;
- con delibera di Assemblea n. 2 del 19/04/2024 è stata approvata la proposta di aggiornamento del PEF 2024-2025 in applicazione del MTR-2 ARERA;

TEMPISTICHE DI APPROVAZIONE

Vista la legge 25 febbraio 2022, n. 15 recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*”, che ha introdotto all’art. 3 del suddetto decreto-legge il comma 5-quinquies, ai sensi del quale, a decorrere dall’anno 2022, i Comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine previsto dal medesimo comma;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*”, ed in particolare l’art. 1, comma 677, che ha modificato l’articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sostituendo le parole «30 aprile», ovunque ricorrano, con le parole «31 luglio»;

Dato atto pertanto che, a decorrere dall’anno 2026, il termine per l’approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva è **fissato al 31 luglio di ciascun anno**;

VALIDAZIONE PEF

Dato atto che secondo quanto previsto all’art. 7 della Delibera ARERA 397/2025/R/RIF e dall’Allegato A (MTR-3):

- il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, secondo quanto previsto dal MTR-3, e lo trasmette all’Ente Territorialmente Competente;
- il piano economico finanziario 2026-2029 (di seguito anche “PEF 26-29”) secondo quanto previsto dal MTR-3 è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

- una relazione di accompagnamento che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- ulteriore documentazione contabile a comprova dei costi quantificati;
- la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente;

Dato altresì atto che:

- le forme di gestione sopra menzionate (Gestori e Comuni) hanno provveduto alla trasmissione a mezzo Pec a questo ETC dei dati in accordo con quanto previsto dal metodo ARERA;
- si sono svolte approfondite attività di confronto e revisione dati tra gli uffici ATA, gli uffici gestori e quelli comunali finalizzati alla verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie all'elaborazione del Piano economico finanziario;
- conseguentemente i gestori hanno provveduto a ritrasmettere la documentazione definitiva presa a riferimento per la predisposizione dei PEF;
- per quanto riguarda la documentazione dei Comuni, al fine di semplificare il procedimento amministrativo, l'ETC ha proceduto, per alcuni comuni, alla rettifica dei dati trasmessi comunicando agli stessi le modifiche effettuate;
- che tutta la documentazione di cui sopra risulta agli atti dell'ETC;

SCELTE DI COMPETENZA DELL'ETC

Dato atto che a seguito dell'applicazione del MTR-3 ARERA approvato con la deliberazione 397/2025/R/RIF e dei successivi provvedimenti applicativi, l'ATA è chiamata ad assumere determinazioni in ordine a parametri/aspetti rilevanti per il calcolo delle Entrate Tariffarie, quali in particolare:

- A. i coefficienti e gli indicatori connessi ai risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata, efficacia dell'avvio a riciclaggio e complessive performance ambientali e di qualità del servizio, secondo le grandezze previste dal MTR-3 e dagli schemi tipo ARERA;
- B. il fattore di "sharing" dei proventi dalla vendita di materiale o energia da rifiuti o dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a copertura degli oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di pertinenza, con conseguente attribuzione al Gestore di una parte dei proventi stessi secondo quanto previsto dal MTR-3 (parametro b);
- C. i parametri da utilizzare per il calcolo del limite alla crescita annua delle entrate tariffarie ai sensi dell'art. 4 dell'MTR-3, ivi inclusi il coefficiente di recupero di produttività e il coefficiente di potenziamento del servizio determinati dall'ETC secondo le regole del metodo (X, K, CRI);

Dato atto inoltre che, secondo il MTR-3, il totale delle entrate tariffarie di riferimento è assoggettato al limite alla relativa variazione annuale e che l'eventuale eccedenza, ove validata dall'Ente territorialmente competente e ritenuta necessaria al mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e al perseguimento degli obiettivi programmati, può essere gestita secondo le modalità previste dalla regolazione ARERA vigente;

Ritenuto opportuno approvare con la presente delibera i criteri per la definizione dei parametri di competenza dell'Ente Territorialmente Competente nonché il dettaglio dei parametri per ciascun ambito tariffario come di seguito riportato:

A - Indicatori e coefficienti di performance ambientale e di qualità del servizio

Si rimanda all'Allegato 1 per la definizione del criterio ed all'Allegato 2 per il dettaglio dei parametri adottati a livello di singolo ambito tariffario.

B – Fattore di “sharing” dei proventi e dei ricavi riconosciuti

Si rimanda all'Allegato 1 per la definizione del criterio ed all'Allegato 2 per il dettaglio dei parametri adottati a livello di singolo ambito tariffario.

C - Limite alla Crescita delle Entrate Tariffarie

Considerato che:

- Il MTR-3 ARERA conferma il meccanismo del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di riferimento per ciascuna annualità del periodo regolatorio 2026-2029, rispetto all'annualità precedente, come da seguente formula:

$$\sum Ta / \sum Ta-1 \leq (1 + pa)$$

- Il parametro pa è definito dall'Ente Territorialmente Competente (ETC) secondo le componenti e gli intervalli previsti dal MTR-3 e dagli schemi di calcolo ARERA vigenti per il periodo 2026-2029, in particolare:

$$pa = r_{pia} - Xa + Ka + \text{ulteriori componenti previste dal MTR-3, ove applicabili}$$

dove:

- r_{pia} = tasso di inflazione programmata definito da ARERA;
- Xa = coefficiente di recupero della produttività determinato dall'ETC secondo le regole del MTR-3, in particolare:
 - o il coefficiente è valutato tenendo conto del confronto tra costo unitario effettivo e benchmark di riferimento, nonché delle performance conseguite;
 - o la valutazione tiene conto dei risultati in termini di raccolta differenziata, avviamento a riciclaggio e qualità del servizio, secondo gli indicatori previsti dal MTR-3;
- Ka = coefficiente di potenziamento del servizio, determinato dall'ETC per intercettare variazioni del perimetro gestionale e obiettivi di miglioramento della qualità e dell'efficacia del servizio;
- le ulteriori componenti previste dal MTR-3 sono valorizzate, ove applicabili, secondo gli intervalli e le condizioni stabilite dall'Autorità;
- l'eventuale superamento del limite alla crescita delle entrate tariffarie è motivato dall'ETC nei casi e con le modalità previsti dal MTR-3;
- il dettaglio dei parametri e delle valorizzazioni adottate per ciascun ambito tariffario è riportato negli allegati al presente provvedimento;

Ritenuto, per quanto sopra, di determinare i coefficienti e i parametri di competenza dell'ETC, come segue:

- a) valorizzazione dei coefficienti γ_1 e γ_2 sulla base dei criteri puntualmente definiti nell'Allegato 1 in coerenza con le regole stabilite dal MTR-3;
- b) valorizzazione del coefficiente di recupero della produttività (**X**) sulla base delle risultanze in termini di performance ambientale e di qualità del servizio e del confronto tra costo unitario effettivo e benchmark di riferimento, in corrispondenza del valore intermedio dell'intervallo previsto dal quadrante di riferimento previsto dal MTR-3;
- c) scelta dell'obiettivo di consolidamento o miglioramento ai fini dell'individuazione del quadrante di riferimento per la valorizzazione del coefficiente **K** sulla base dei criteri stabiliti nell'Allegato 1 che consentono la possibilità di una maggiore crescita tariffaria per gli ambiti che necessitano di interventi di potenziamento del servizio finalizzato al raggiungimento degli obiettivi ambientali;
- d) valorizzazione del coefficiente **K** in corrispondenza del valore intermedio del valore intermedio dell'intervallo previsto dal quadrante di riferimento previsto dal MTR-3;
- e) valorizzazione del coefficiente **CRI** per il biennio 2026-2027, nella misura massima possibile consentita dal MTR-3, per favorire il recupero dell'extra-cap maturato nel periodo regolatorio precedente derivante in larga parte dalla dinamica inflattiva verificatasi nel biennio 22-23 anche con l'obiettivo di ridurre, e laddove possibile azzerare, nel presente periodo regolatorio, i conguagli tariffari in capo ai gestori;
- f) valorizzazione del **coefficiente di sharing b** in corrispondenza del valore massimo dell'intervallo previsto dal quadrante di riferimento al fine di minimizzare l'impatto tariffario e fornire un segnale economico agli utenti rispetto al contributo degli stessi al raggiungimento degli obiettivi di RD e recupero;

Definiti quindi, per effetto di tali criteri, i coefficienti a livello di ambito tariffario, come riportato nell'Allegato 2.

D – Entrate tariffarie eccedenti il limite alla crescita

Considerato che il MTR-3 prevede la gestione dell'eventuale eccedenza delle entrate tariffarie rispetto al limite alla crescita secondo le modalità stabilite dalla regolazione ARERA vigente, laddove l'ETC la ritenga necessaria al mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, nonché al perseguimento degli specifici obiettivi programmati;

Vista la richiesta dei gestori ASET Spa e Marche Multiservizi Spa di riconoscimento di tale eccedenza in quanto fondamentale per la *“corretta conduzione del ciclo dei rifiuti”* che comporta *“un quotidiano e costante rigoroso rispetto delle normative ambientali e la correlata necessità di poter realizzare investimenti in impiantistica, mezzi e formazione del personale”*

Ritenuto opportuno avvalersi di tale facoltà, al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario delle gestioni, anche in considerazione degli incrementi dei costi d'esercizio, nonché per garantire il mantenimento degli standard qualitativi del servizio anche in ottica di implementazione di miglioramenti dello stesso così come previsti nel Piano d'Ambito dell'ATO1;

Vista inoltre la richiesta presentata dal gestore Marche Multiservizi Spa (agli atti del procedimento) per il riconoscimento dei costi connessi alle attività di gestione post-operativa delle discariche dismesse di Cà Lucio nel Comune di Urbino, Cà Mascio nel Comune di

Montecalvo in Foglia e Cà Guglielmo nel Comune di Cagli, al fine di coprire i costi necessari per garantire il ripristino ambientale dei siti medesimi, che risultano eccedenti rispetto ai fondi già accantonati;

Accertato che i costi rendicontati dal Gestore Marche Multiservizi Spa e la documentazione prodotta a corredo della richiesta, risultano conformi con quanto previsto dalla *“Procedura per il riconoscimento dei costi connessi alle attività di gestione post-operativa per le discariche dismesse dell’ambito al fine di coprire i costi per garantire il ripristino ambientale del sito medesimo in relazione alle somme eccedenti le quantità già accantonate”* approvata da ATA 1 con deliberazione di Assemblea n. 13 del 22/12/2025, e **ritenuto pertanto** di ammettere a riconoscimento i costi oggetto di istanza nei PEF 2026-2029 secondo le modalità indicate dalla medesima Procedura;

Dato atto che i PEF 2026-2029 elaborati dall’ETC sulla base dei criteri e dei parametri sopra individuati sono stati trasmessi ai Comuni dell’ATO 1 in data 22 giugno c.a., e in data 26 giugno con gli stessi Comuni si è svolto un incontro in cui sono stati illustrati i criteri seguiti dall’ETC nella redazione dei PEF, e durante il quale i Sindaci presenti, pur esprimendo in generale preoccupazione per gli aumenti tariffari proposti, hanno confermato l’intenzione di procedere nella direzione prospettata proponendo di convocare l’Assemblea ATA di approvazione dei PEF per il giorno 3 luglio;

Ricordato che nel corso dell’incontro con i Comuni si è provveduto ad informare gli stessi che, qualora l’aumento complessivo del PEF sia inferiore al limite alla crescita individuato, con costi del Gestore minori di quelli riconosciuti nel PEF dell’anno precedente e costi riconosciuti al Comune in misura inferiore rispetto a quelli rendicontati, viene rimessa al Comune la scelta di occupare lo “spazio lasciato libero” dal Gestore chiedendo il riconoscimento nel PEF dei maggiori costi propri, con conseguente incremento delle entrate tariffarie;

DOCUMENTAZIONE PEF

Dato atto che la documentazione che l’ATA deve trasmettere ad ARERA ai fini dell’approvazione delle tariffe, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/RIF e della Determina n. 1/2025-DTAC, è costituita da:

- a) il piano economico finanziario per gli anni 2026, 2027, 2028 e 2029, la relazione di accompagnamento e la/e dichiarazione/i di veridicità del/i gestore/i, redatti secondo gli schemi tipo approvati con Determina ARERA n. 1/2025-DTAC;
- b) la delibera di approvazione del piano economico finanziario e dei corrispettivi per l’utenza finale.

Ritenuto opportuno, in un’ottica di semplificazione del procedimento amministrativo:

- approvare lo schema generale di relazione di accompagnamento, riportato all’Allegato 3, che rimanda, per ciascun ambito tariffario, alle singole relazioni di accompagnamento trasmesse dai Gestori e dai Comuni (in qualità di Gestori), acquisite agli atti da parte dell’Ente;
- approvare i PEF 2026-2029, su base di ciascun ambito tariffario, secondo i formati ARERA di cui alla Determina n. 1/2025-DTAC, riportati all’Allegato 4.

Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. (d.lgs. n. 267/2000), in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

Tutto ciò premesso e considerato,

PROPONE

1. di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente documento di proposta;
2. di approvare, per ciascun ambito tariffario, i parametri di competenza dell'Ente Territorialmente Competente stabiliti secondo i criteri di cui al punto precedente e riportati all'Allegato 1;
3. di approvare i criteri per la determinazione dei parametri di competenza dell'Ente Territorialmente Competente riportati nelle premesse e nell'Allegato 2;
4. di approvare lo schema generale di relazione di accompagnamento dell'Ente Territorialmente Competente riportato all'Allegato 3;
5. di dare atto che il suddetto schema risulta integrato, per ciascun ambito tariffario, dalle relazioni di accompagnamento predisposte dai relativi gestori (gestore e comune) depositate agli atti dell'Ente;
6. di approvare i prospetti dei Piani Economico Finanziari 2026-2029 secondo lo schema allegato alla Determina n. 1/2025-DTAC, riportati all'Allegato 4.
7. di stabilire che, stante le tempistiche ristrette per l'approvazione dei PEF, eventuali ulteriori riduzioni dei PEF 2026-2029 consentite dalla regolazione vigente e non comunicate all'ETC potranno essere inserite direttamente dai Comuni in fase di approvazione ai fini della predisposizione tariffaria e successivamente comunicate all'ETC ai fini della trasmissione dei PEF ad ARERA;
8. di dare mandato agli uffici dell'ATA di adottare le opportune determinazioni qualora, successivamente all'Assemblea ATA di approvazione dei PEF 2026-2029 e prima dell'approvazione delle tariffe del servizio rifiuti da parte del proprio Consiglio Comunale, un Comune chieda ad ATA di modificare il proprio PEF avvalendosi della facoltà di utilizzo dell'eventuale "spazio lasciato libero" dal Gestore, entro il limite alla crescita individuato, con il riconoscimento di maggiori costi propri;
9. di rendere la presente decisione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 al fine di inoltrare tempestivamente la documentazione richiesta agli Enti sopra indicati per i seguiti di competenza.

Il Direttore dell'Ufficio Unico Idrico e Rifiuti
Settore Rifiuti
Ing. Michele Ranocchi

Allegati:

Allegato 1 – Criteri per la definizione dei parametri definiti dall'ETC – dettaglio comunale;

Allegato 2 – Parametri definiti dall'ETC – dettaglio comunale;

Allegato 3 – Schema di relazione di accompagnamento;

Allegato 4 - Prospetti dei PEF 26-29 – dettaglio comunale.

Pareri di regolarità resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/2000. Non si rende necessario esprimere il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/2000, in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Pesaro, 29.06.2026

EQ Ufficio Unico Idrico e Rifiuti
Settore Rifiuti
Ing. Yuri Ricciatti